RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 22

I posti di grado 8° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli Uffici provinciali del tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva Amministrazione che rivestano almeno il grado 9° e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'art. 12, 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 27 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it